

D.Lgs. 03/04/2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.

ART. 10 (Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilità a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale) (139) (134) (142)

In vigore dal 21 luglio 2017

1. Nel caso di progetti per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della predetta procedura di verifica, l'autorità competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA. (135)

[1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell' *articolo 29-ter* e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli *29-sexies* e *29-septies* del presente decreto. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta, si applica il comma 4 dell' *articolo 23* . (136) (140)]

[1-ter. Le condizioni e le misure supplementari di cui al comma 1-bis sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli *29-octies*, *29-decies* e *29-quattordices*. (138) (140)]

[2. Le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione d'impatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell'allegato VIII del presente decreto, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA. E in ogni caso disposta l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure. Se l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e delle province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione. In questo caso, si applica il comma 1-bis del presente articolo. (137) (140)]

3. La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all' *articolo 5 del decreto n. 357 del 1997* ; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso *decreto n. 357 del 1997* e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

4. La verifica di assoggettabilità di cui all' *articolo 19* può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale. (141)

5. Nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui all' *articolo 22* , relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.

(134) Articolo abrogato dall' *art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4* , nonché dall' *art. 36, comma 1* del presente decreto, come modificato dal predetto *D.Lgs. 4/2008* . Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008* , che ha sostituito l'intera Parte II.

Precedentemente, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo II, Capo I, del presente provvedimento.

(135) Comma modificato dall' *art. 2, comma 8, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128* , dall' *art. 24, comma 1, lett. b), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35* e dall' *art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46* . Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104* . Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all' *art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017* .

(136) Comma inserito dall' *art. 2, comma 8, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128* .

(137) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 8, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128* .

(138) Comma inserito dall' *art. 2, comma 8, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46* .

(139) Rubrica così sostituita dall' *art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104* . Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all' *art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017* .

(140) Comma abrogato dall' *art. 26, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104* . Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all' *art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017* .

(141) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104* . Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all' *art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017* .

(142) Per la riduzione dei termini delle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del presente provvedimento, vedi l' *art. 6, comma 3, D.L. 16 giugno 2022, n. 68* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108* .

ART. 14 (Consultazione) (165) (167)

In vigore dal 7 novembre 2021

1. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 13, comma 5, lettera e), contiene almeno:

- a) la denominazione del piano o del programma proposto, il proponente, l'autorità procedente;
- b) la data dell'avvenuta presentazione dell'istanza di VAS e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;
- c) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali;
- d) l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall'autorità procedente nella loro interezza;
- e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;
- f) l'eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3.

2. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. (166)

3. In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all' *articolo 7 e all'articolo 8 commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241* .

(165) Articolo abrogato dall' *art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4* , nonché dall' *art. 36, comma 1 del presente decreto* , come modificato dal predetto *D.Lgs. 4/2008* . Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato sostituito dall' *art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008* , che ha sostituito l'intera Parte II. Successivamente, il presente articolo è stato modificato dall' *art. 2, comma 12, lett. a) e b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128* . Infine, il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 28, comma 1, lett. c), D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

(166) Comma così modificato dall' *art. 18, comma 1, lett. b), D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* .

(167) Per la riduzione dei termini delle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del presente provvedimento, vedi l' *art. 6, comma 3, D.L. 16 giugno 2022, n. 68* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108* .

ART. 17 (Informazione sulla decisione) (176) (178)**In vigore dal 21 agosto 2014**

1. La decisione finale è pubblicata nei siti web delle autorità interessate con indicazione del luogo in cui è possibile prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, attraverso la pubblicazione sui siti web delle autorità interessate: (177)

- a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;
- b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
- c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all' *articolo 18* .

(176) Articolo abrogato dall' *art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4* , nonché dall' *art. 36, comma 1 del presente decreto* , come modificato dal predetto *D.Lgs. 4/2008* . Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008* , che ha sostituito l'intera Parte II.

(177) Alinea così modificato dall' *art. 15, comma 1, lett. f), nn. 1) e 2), D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* .

(178) Per la riduzione dei termini delle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del presente provvedimento, vedi l' *art. 6, comma 3, D.L. 16 giugno 2022, n. 68* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108* .

ART. 18 (Monitoraggio) (179) (184)**In vigore dal 1 giugno 2021**

1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. (180)

2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

2-bis. L'autorità procedente trasmette all'autorità competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i), dell'Allegato VI alla parte seconda. (181)

2-ter. L'autorità competente si esprime entro trenta giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'autorità procedente. (181)

3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente. (182)

3-bis. L'autorità competente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'articolo 34. (183)

4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

(179) Articolo abrogato dall' *art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4* , nonché dall' *art. 36, comma 1* del presente decreto, come modificato dal predetto *D.Lgs. 4/2008* . Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008* , che ha sostituito l'intera Parte II.

(180) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 15, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128* .

(181) Comma inserito dall' *art. 28, comma 1, lett. d), n. 1), D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

(182) Comma così modificato dall' *art. 28, comma 1, lett. d), n. 2), D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

(183) Comma inserito dall' *art. 28, comma 1, lett. d), n. 3), D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

(184) Per la riduzione dei termini delle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del presente provvedimento, vedi l' *art. 6, comma 3, D.L. 16 giugno 2022, n. 68* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108* .